

In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 cod. strada, il legislatore non ha adottato, in relazione alle apparecchiature di controllo automatico (c.d. «autovelox») in dotazione alle Forze di polizia, nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate; ne consegue che, nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature.

Inoltre le apparecchiature elettroniche per il rilevamento della velocità non devono essere sottoposte ai controlli periodici di cui alla L. 273/91 (taratura).

Cassazione civile , sez. II, 25 giugno 2008, n. 17361 (conf. 14566/07 e 16757/07)